

Civile Ord. Sez. 2 Num. 14804 Anno 2017

Presidente: MATERA LINA

Relatore: VARRONE LUCA

Data pubblicazione: 14/06/2017

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso 12623-2013 proposto da:

BASILE LUCIO BSLLCU54T13L649E, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO
PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI
CIGLIOLA;

- ricorrenti -

contro

LUCCHESI MARIO LCCMRA33P22L049K, rappresentato e difeso
dall'avvocato BERNARDINO PASANISI;

- controricorrenti -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

de sig Basile Luciano
il numero di pratica
potrebbe essere deliberato
dalla Corte di Cassazione
il 20/5/13
de firmare
D. Pina

974/17

avverso la sentenza n. 653/2012 della CORTE D'APPELLO
SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 28/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1.- Lucchese Mario con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2004 nei confronti di Basile Lucio chiedeva la risoluzione per grave inadempimento del contratto stipulato con scrittura del 6 febbraio del 1997, con il quale aveva venduto al convenuto, per il prezzo di 250.000.000 di lire, un bilocale seminterrato per uso deposito sito in Statte, alla via Madonna del Rosario, numero 38, in catasto foglio 119 particelle 27, 81. Al momento della sottoscrizione del contratto il Lucchese aveva ricevuto un acconto di lire 10.000.000 ed era stato pattuito che avrebbe ricevuto la somma residua alla redazione dell'atto in forma pubblica. Dopo la stipula del contratto il Basile aveva effettuato il pagamento con numerose cambiali che, a partire dal 31 dicembre del 1998, erano rimaste insolute. Visto il grave inadempimento del compratore, rimasto debitore per lire 198 milioni, l'attore chiedeva la risoluzione del contratto la riconsegna del bene e il risarcimento del danno da liquidarsi in misura pari al valore locativo dell'immobile o, in subordine, la condanna del Basile al pagamento del prezzo residuo, oltre interessi e rivalutazione.

2.- Il convenuto si costituiva eccependo che, dopo la conclusione del contratto, erano state iscritte ipoteche sul bene compravenduto, a seguito di decreti ingiuntivi emessi a carico del venditore. In ogni caso chiedeva disporsi ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ. il trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobile, previo versamento del residuo prezzo per lire 108.300.000 in favore dell'attore che avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione dell'ipoteca prima del pagamento del residuo prezzo. Il convenuto chiedeva anche la condanna

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della parte attrice al risarcimento dei danni pari a €52783,96 per l'inadempimento contrattuale.

3.- Con memoria ex articolo 183 cod. proc. civ. l'attore eccepiva la nullità del contratto ex articolo 40 legge n.47 del 1985 e proponeva domanda di arricchimento senza causa in relazione ai frutti percepiti dal Basile.

4.- Il Tribunale disponeva una consulenza tecnica al fine dell'accertamento del vizio rilevato dall'attore e all'esito della stessa, trattenuta la causa in decisione, dichiarava la nullità del contratto di compravendita concluso tra le parti con scrittura privata del 6 febbraio 97, ordinando al convenuto di rilasciare l'immobile, rigettava la domanda di arricchimento senza giusta causa in quanto domanda nuova e rilevava che il convenuto non aveva proposto domanda di restituzione delle somme pagate in forza del contratto nullo. Le spese del giudizio venivano compensate. Sosteneva il giudicante che, mancando prova dell'esistenza della licenza edilizia o della concessione in sanatoria con relativi estremi e non risultando allegata la copia della domanda di condono e degli estremi del versamento delle prime due rate dell'oblazione, il contratto doveva ritenersi nullo, ai sensi dell'articolo 1418, primo comma, cod. civ. in quanto contrario a norme imperative ex art. 40, comma 2, l. n. 47 del 1985.

5.- Avverso la citata pronuncia proponeva appello Basile Lucio chiedendone la riforma. L'appellante asseriva di aver prodotto nel proprio fascicolo copia conforme della domanda di sanatoria, con allegato bollettino postale di lire 1.136.520, a differenza di quanto dedotto dal giudice di primo grado.

In ogni caso depositava la medesima domanda di concessione in sanatoria anche nel giudizio d'appello, in modo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che nessuna nullità poteva essere dichiarata. Del resto lo stesso CTU aveva rilevato la sussistenza della sanatoria. Inoltre, la nullità nel caso di specie non era rilevabile d'ufficio stante la richiesta di risoluzione contrattuale.

6.- Si costituiva l'appellato il quale contestava che la concessione in sanatoria fosse mai stata esibita in primo grado e chiedeva rigettarsi l'appello principale, e dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dell'acquirente rispetto all'obbligo di pagare il prezzo con condanna dell'appellante alla restituzione dell'immobile e alla corresponsione, a titolo risarcitorio, di una somma pari al valore locativo dell'immobile, o in subordine, chiedeva la condanna del Basile, in caso di accoglimento dell'appello, al pagamento del residuo prezzo con interessi e rivalutazione.

7.- La Corte d'appello rigettava l'appello principale e quello incidentale, dichiarando la compensazione delle spese di lite.

Secondo la Corte d'Appello era possibile rilevare d'ufficio la nullità della compravendita in mancanza degli estremi della concessione edilizia, della concessione in sanatoria o dell'allegazione della domanda di sanatoria munita degli estremi della presentazione del versamento delle prime due rate dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge numero 47 del 1985.

Inoltre, secondo il giudice del gravame, non vi era prova che l'appellante avesse prodotto già in primo grado copia della domanda di sanatoria, con allegato bollettino postale di versamento dell'oblazione.

Detta produzione non era stata effettuata non essendovene alcuna menzione nella comparsa di costituzione o nella memoria ex articolo 184 cod. proc. civ.. Inoltre, ai sensi

dell'art.345 cod. proc. civ., non è ammessa la produzione in appello del documento, trattandosi, nella specie, di documento nuovi e non risultando provato che la parte non lo aveva potuto produrre per causa ad essa non imputabile.

La Corte d'Appello motivava l'impossibilità di acquisire il documento anche rispetto al requisito dell'indispensabilità affermando che l'indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicché se la prova è indispensabile e non è stata prodotta per colpa della parte, deve escludersi che si possa presentare in appello.

8.- Avverso tale sentenza il Basile Lucio propone ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi. Resiste con controricorso Lucchese Mario.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso attiene alla nullità del giudizio per violazione dell'articolo 111 della Costituzione e degli artt. 112 e 183, quarto comma, in relazione all'articolo 360, numero 4, cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente l'eccezione di nullità del contratto effettuata dall'attore solo nelle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. doveva essere considerata come domanda nuova, avendo egli agito per la risoluzione del contratto per inadempimento. Pertanto il giudice anziché rilevare d'ufficio la suddetta nullità avrebbe dovuto segnalare alle parti il vizio, dando un termine per poter formulare osservazioni sulla questione. Invece il giudice si è limitato alla segnalazione del vizio, disponendo una consulenza tecnica d'ufficio senza assegnare alle parti un nuovo termine per memorie contenente osservazioni sulla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

questione e per la richiesta di nuovi mezzi istruttori e produzioni. Secondo il ricorrente quindi la sentenza sarebbe nulla per violazione del diritto di difesa delle parti private dell'esercizio del contraddittorio con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie su una questione che ha condotto alla decisione. (Vedi Cass n.21108 del 2005, Cass. n.14637 del 2001 e ancora Cass. n. 16577 del 2005 e Cass. n. 14828 del 2012). La questione, inoltre, doveva essere rilevata dallo stesso giudice d'appello, in relazione all'articolo 354 cod. proc. civ., dando termine all'appellante per la produzione.

1.1.- Il motivo è infondato.

In relazione al rilievo del ricorrente circa la non rilevabilità d'ufficio della nullità in presenza della richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, deve osservarsi che l'orientamento secondo il quale «la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, in ogni stato e grado del processo, non opera quando l'attore abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, essendo il giudice, sulla base dell'interpretazione coordinata dell'art. 1421 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., tenuto al rispetto del principio dispositivo, anche alla luce dell'art. 111 Cost., che richiede di evitare, al di là di precise indicazioni normative, ampliamenti dei poteri d'iniziativa officiosa» (Sez. 1, Sentenza n. 9395 del 2011) è oramai definitivamente superato da due pronunce di questa Corte a sezioni unite. Nella prima si è affermato che «Alla luce del ruolo che l'ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell'assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l'esistenza di un

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti "ex actis", una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta); il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità *incidenter tantum* senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste. (Sez. U, Sentenza n. 14828 del 2012 Rv. 623290).

A tale pronuncia ne è seguita un'altra che ha esteso il principio anche alle c.d. nullità di protezione. In tale occasione si è affermato che «Il rilievo *ex officio* di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale» (Sez. U, Sentenza n. 26242 del 2014 Rv. 633504).

1.2 - Dunque la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, o per illiceità della causa o dei motivi determinanti e comuni a entrambe le parti - che può

discendere tanto congiuntamente quanto disgiuntamente da contrarietà a norme di legge, all'ordine pubblico e al buon costume (artt. 1343, 1345 e 1418 cod. civ.) - è nullità assoluta che, come tale, "può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice" come espressamente prevede l'art. 1421 cod. civ.

Ne consegue che è corretta l'affermazione del giudice d'Appello secondo cui il Giudice di primo grado non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione atteso che non vi era alcun ostacolo al rilievo d'ufficio della nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale ai sensi degli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 in relazione all'art. 1418 cod. civ..

1.3 - Con riferimento alla restante parte del motivo, laddove il ricorrente si duole della declaratoria "a sorpresa" della nullità senza una preventiva instaurazione del contraddittorio deve osservarsi che, sin dal primo grado, la questione era stata sottoposta al contraddittorio delle parti a seguito dell'eccezione sollevata dal Lucchese, e addirittura era stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio sul punto. Risulta evidente, pertanto, che non vi è stata alcuna sentenza "a sorpresa" e che il motivo è del tutto infondato.

2.- Il secondo motivo di ricorso attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 354, comma 4, in relazione all'articolo 360, numero 3, cod. proc. civ..

Sostiene l'appellante che la produzione documentale, effettuata in grado di appello, della domanda di concessione in sanatoria relativa all'immobile oggetto del contratto con il pagamento dell'oblazione in unica soluzione doveva essere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

considerata tempestiva, ai sensi dell'articolo 354, comma 4, cod. proc. civ. e non poteva essere dichiarata tardiva.

A conferma della tempestività il ricorrente evidenzia che il comma 3 dell'articolo 40 della legge numero 47 del 1985 afferma espressamente che è consentito ad una delle parti di confermare anche in sede di appello l'atto carente integrandolo con i documenti mancanti o con la dichiarazione emessa e con effetto sanante del vizio nel negozio. A supporto è citata la sentenza di questa Corte Sez. U, n. 23825 del 2009.

Inoltre, secondo il ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 57, della legge n. 662 del 1996, a seguito del rilascio della concessione in sanatoria, la nullità del contratto sarebbe sanata.

Anche in relazione all'indispensabilità della nuova prova il ricorrente evidenzia che, nel caso di specie, deve trovare applicazione l'articolo 345, comma 3, cod. proc. civ., come risultante prima della riforma del d.l. n. 83 del 2012 secondo cui non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Dunque, secondo il ricorrente, in caso di indispensabilità del documento non conta il fatto che lo stesso avrebbe potuto essere prodotto anche in primo grado. Al contrario il legislatore ha previsto che, anche in caso di negligenza della parte in primo grado, qualora il documento sia indispensabile ai fini della decisione si possa produrre in appello. Nel caso di specie è del tutto evidente che la domanda di concessione in sanatoria con il pagamento della oblazione era tale da

determinare una diversa decisione da parte del giudice d'appello.

3.- Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione è falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 40, comma 3, della legge n. 47 del 1985 e dell'articolo 2, comma 57, della legge n. 662 del 1996, in relazione all'articolo 360, n.3, cod. proc. civ., nonché all'art. 360, numeri 4 e 5, cod. proc. civ.

L'appellante al fine di provare la concessione in sanatoria dell'immobile compravenduto ai sensi dell'articolo 35, comma 12, della legge n.47 del 1985 depositava in sede di appello copia conforme della domanda di concessione in sanatoria relativa all'immobile in oggetto con il bollettino di pagamento dell'oblazione in unica soluzione.

Pertanto, a mente del combinato disposto ex articolo 40, comma 3, della legge n. 47 del 85 e dell'articolo 2, comma 57, della legge n.662 del 1996, non vi era alcuna ragione giuridica per non accogliere la domanda di produzione documentale del promissario acquirente. Così facendo, pertanto, la Corte avrebbe omesso di esaminare completamente i fatti allegati, trattandosi tra l'altro di un fatto decisivo per il giudizio. Inoltre in relazione alla motivazione del rigetto dell'ammissione della prova non sarebbe intellegibile l'*iter* logico seguito con violazione del diritto di difesa. Anzi la motivazione sarebbe in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 23825 del 2009. Nel caso di specie, l'atto di compravendita, essendo successivo all'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 dovrebbe essere assoggettato a tale disciplina che introduce un'ipotesi di sanatoria ancora più un rilevante di quella della legge del 1985, sanando gli atti tra vivi la cui nullità non sia stata ancora dichiarata mediante la



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

concessione in sanatoria. Secondo il ricorrente dunque la concessione in sanatoria produrrebbe l'effetto di validare *ope legis* l'atto dichiarato nullo, e dunque, la stessa poteva essere prodotta in sede di appello.

4.- I motivi, che per la loro evidente connessione possono essere trattati unitariamente, sono infondati.

La decisione della Corte d'Appello circa l'inammissibilità della produzione documentale della domanda in sanatoria è conforme alla giurisprudenza di questa Corte quanto al dispositivo, ma deve essere corretta nella motivazione.

La prova documentale prodotta in appello dal ricorrente è inammissibile, non perché si tratti di una prova nuova che non può essere ammessa nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., quanto piuttosto perché tale produzione documentale è irrilevante.

4.1- Va premesso che il contratto intercorso tra Lucchese e Basile è stato qualificato, sin dal primo grado, come contratto definitivo di vendita del terreno e non come contratto preliminare. Su questo punto si è formato il giudicato, non essendo stata specificamente impugnata la relativa statuizione né come motivo di appello, né tantomeno come motivo di ricorso per cassazione.

Dunque, trattandosi di un contratto definitivo, traslativo del diritto, trova applicazione la giurisprudenza secondo la quale «La nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985 (omessa dichiarazione degli estremi della concessione edilizia dell'immobile oggetto di compravendita, ovvero degli estremi della domanda di concessione in sanatoria) riveste carattere formale (e non meramente virtuale) riconducibile, per l'effetto, nel sistema generale delle

invalidità, all'ultimo comma dell'art. 1418 cod. civ., attese la funzione di tutela dell'affidamento dell'acquirente, con la conseguenza che, ai fini della sua legittima predicabilità, è sufficiente che si riscontri la mancata indicazione nell'atto degli estremi della concessione, senza che occorra interrogarsi sulla reale esistenza di essa, e con la conseguenza, ancora, che la eventuale "conferma", pur prevista dalla citata legge 47 del 1985, deve risolversi in un nuovo e distinto atto, mediante il quale si provveda alla comunicazione dei dati mancanti o all'allegazione dei documenti, avente i medesimi requisiti formali del precedente, ed in forme che non ammettono equipollenti» (Sez. 2, Sentenza n. 8147 del 2000).

Nella motivazione della sentenza citata si afferma che la legge n. 47 del 1985 eleva a requisito formale del contratto la presenza in esso di alcune dichiarazioni o allegazioni ed è la loro assenza che di per sé comporta la nullità dell'atto, a prescindere cioè dalla regolarità dell'immobile che ne costituisce l'oggetto. Ciò in coerenza con il duplice obiettivo perseguito dalla legge di soddisfare l'esigenza di tutela dell'affidamento dell'acquirente e l'esigenza di prevenzione degli abusi.

La sanzione della nullità formale tutela, infatti, l'affidamento dell'acquirente alla regolarità del bene oggetto del contratto, perché egli attraverso la dichiarazione del venditore è adeguatamente informato circa la sua situazione giuridica. La funzione informativa assolta dalla prescrizione di forma presenta inoltre il vantaggio di ridurre le indagini e i costi necessari per accertare la reale conformità del bene alle norme urbanistiche. Ai fini della nullità è invero sufficiente che si riscontri la mancata indicazione nell'atto degli estremi della



concessione, senza che occorra interrogarsi sulla reale esistenza di essa. La sanzione della nullità formale, inoltre, persegue contemporaneamente l'obiettivo di disincentivare l'abusivismo. L'indicazione degli estremi della concessione sarebbe infatti preclusa nel caso in cui tale concessione manchi: per tale via, l'irregolarità dell'immobile finisce per riflettersi sulla validità del negozio giuridico che lo riguarda.

Gli atti nulli per la mancata indicazione di quanto richiesto possono essere confermati anche da una sola delle parti con atto successivo, qualora la mancata indicazione non sia dipesa dall'insussistenza della concessione al momento in cui gli atti erano stati stipulati. La conferma ex artt. 17 e 40 legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha, secondo alcuni autori, un vero e proprio effetto sanante nel senso di far riacquistare validità all'atto originariamente nullo: con questa conferma, si rimuove la causa di nullità del negozio originario. Si configura una situazione indubbiamente singolare e in contrasto col principio dell'insanabilità del negozio nullo.

Comunque si voglia vedere questa singolare conferma prevista nella legge n. 47 del 1985, e cioè come vera e propria sanatoria idonea a far riacquistare validità all'atto originariamente nullo, oppure, secondo quanto sostenuto da altri autori, come dichiarazione di scienza con funzione integrativa dell'atto originario, come ipotesi equiparata agli artt. 590 e 799 cod. civ., come tipico esempio di accertamento negoziale, come, infine, conferma di un atto solo apparentemente nullo, è, però, ben certo che deve trattarsi di nuovo e distinto atto avente la stessa forma del precedente, mediante il quale si provveda alla comunicazione dei dati mancanti o all'allegazione dei documenti. La legge prescrive,



dunque, un atto di conferma o di convalida dell'atto nullo da redigere in forme che non ammettono equipollenti.

4.2- Il collegio ritiene di dare continuità al citato orientamento interpretativo ribadendo che la nullità prevista dal legislatore in caso di omessa indicazione (o allegazione) nel contratto di compravendita di beni immobili dei titoli edilizi legittimanti il bene compravenduto è una nullità di tipo formale che può essere sanata solo nei modi tipici previsti dal legislatore medesimo, anche perché la sanatoria di un atto nullo è ipotesi del tutto eccezionale nel sistema delle nullità del codice civile e, pertanto, non è possibile alcuna interpretazione analogica o estensiva delle norme che la regolano.

In conclusione deve essere corretta la motivazione della Corte d'Appello perché l'inammissibilità della produzione documentale della domanda di concessione in sanatoria effettuata dal ricorrente nel giudizio di appello deriva dalla sua irrilevanza ai fini della declaratoria di nullità del contratto di compravendita e non dal suo carattere di novità, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.

La correzione della motivazione nei termini anzidetti, esclude la cassazione della sentenza, essendo il dispositivo conforme al diritto (art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.).

4.3- Da ultimo deve precisarsi che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente nel ricorso e segnatamente Sez. U, n. 23825 del 2009, ha ad oggetto l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 cod. civ., di contratti preliminari di compravendita di beni immobili. In tal caso, infatti, non essendosi ancora prodotto l'effetto traslativo la lacuna nell'indicazione dei titoli abilitativi determina solo l'impedimento per il Giudice di pronunciare la sentenza ex art.

2932 cod. civ., e, pertanto, la stessa può essere colmata dalla mera produzione documentale del titolo.

5.- Con riferimento alla sanatoria di cui all'art.2, comma 57, della legge n. 662 del 1996 deve osservarsi che, sotto questo profilo, il terzo motivo è inammissibile.

In primo luogo deve osservarsi che si tratta di questione nuova sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Inoltre il ricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto del documento di cui lamenta la mancata ammissione; in particolare, omette di indicare in che data e a che titolo era stata presentata la domanda di concessione in sanatoria, pertanto, anche in relazione al requisito di autosufficienza, il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del 2010).

5.1- In ogni caso va evidenziato che la domanda di concessione in sanatoria prodotta dal ricorrente nel giudizio

d'appello è stata presentata nel 1985 e non è pertanto soggetta alla disciplina di cui alla legge n.662 del 1996.

6.- Il ricorso proposto da Basile Lucio deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

7.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

8.- Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non si applica l'art. 13, comma 1- *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.700 di cui € 200 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della